



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2019

Oggetto: art. 24 co. 3 D.lgs. 50/2016 – progettazione e direzione dei lavori svolti da dipendenti pubblici abilitati e non iscritti all'albo - condizioni.

Rispondiamo in merito alle condizioni di svolgimento di prestazioni tecniche riservate (progettazione, direzione dei lavori, etc.) agli iscritti alle professioni ordinistiche di matrice tecnica da parte di dipendenti pubblici, abilitati all'esercizio della professione ma non iscritti al relativo albo e alle condizioni di svolgimento dell'attività di dipendente rispetto a quella libero professionale. I quesiti posti sono essenzialmente due:

“a) se si esercita, in via esclusiva, la propria attività per l'Ente di appartenenza non è necessario essere iscritti all'ordine;

b) pur esercitando, in via esclusiva, la propria attività per l'Ente di appartenenza è necessario essere iscritti al collegio e, di conseguenza, la tassa annuale di iscrizione deve essere rimborsata dall'Ente stesso”.

A) Per quanto attiene al quesito sub a), è sufficiente l'abilitazione professionale, limitatamente alle attività di progettazione e direzione dei lavori, alle condizioni di seguito descritte.

L'art. 24 comma 3 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che sostituisce l'art. 90 comma 4 del D.lgs. 163/2006, rubricato “*Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici*”, stabilisce che: “*I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.*”

Nel caso specifico, dal momento che la norma contenuta all'art. 24 comma 3 D.Lgs. 50/2016 è una norma speciale di stretta interpretazione, anche se i progetti, di cui tratta, sono attività tecniche riservate agli iscritti ai relativi albi professionali, se sono svolte dai dipendenti pubblici, preposti agli uffici tecnici delle P.A., nell'esercizio della propria attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato in via esclusiva, possono essere effettuate in assenza dell'iscrizione al relativo albo, ritenendo la legge speciale sufficiente il possesso dell'abilitazione professionale.

In altre parole, nel caso delle attività professionali di progettazione e direzione dei lavori, svolte da pubblici dipendenti, in applicazione delle norme contenute nel codice degli appalti pubblici, la prestazione professionale va considerata quale modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego, rientrante tra le attività tipiche del rapporto di lavoro, e non quale esercizio di attività libero-professionale.

A tale riguardo, già si era espressa nel passato, la Suprema Corte di Cassazione, la quale, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 3386 del 2 aprile 1990, aveva affermato che “la prestazione dei dipendenti, addetti ai competenti uffici, per essere riferita direttamente alla amministrazione di appartenenza, è da considerare svolta “*ratione officii*” e non “*intuitu personae*” e si risolve “*in una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego*” (Cass. Civ. Sez. Un. 2 aprile 1998, n. 3386).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2019

**** .*** ****

b) Diversamente, la problematica, relativa all'iscrizione all'Albo professionale dei dipendenti pubblici, ha rilievo in ordine ai limiti dell'attività dei pubblici dipendenti, per l'esecuzione di attività professionali diverse da quelle svolte in ragione del proprio ufficio, al di fuori del codice degli appalti pubblici che, al contrario, necessitano dell'iscrizione all'albo professionale. Tali sono le attività professionali svolte dai professionisti in ottemperanza a quanto stabilito, ad esempio, dal D.M. n. 37/2008 (ex L. 46/90) oppure dal D.Lgs. 139/2006 (ex Legge 818/84). Codeste attività professionali presuppongono l'iscrizione all'albo professionale.

In risposta al quesito sub b), nel caso premesso, qualora l'Amministrazione pubblica richieda al proprio dipendente tecnico l'esercizio di attività professionali, che presuppongano l'iscrizione all'albo professionale, ma esorbitino dall'ufficio ovvero dalle mansioni individuate all'atto dell'assunzione ed eserciti l'attività in via esclusiva per l'amministrazione pubblica, e non sono comprese tra quelle, di cui al D.Lgs. 50/2016, è tenuta al pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale di riferimento del dipendente.

Tale attività rientra in quelle riservate ex lege ai professionisti iscritti ai relativi ordini, la cui appartenenza determina l'esercizio della professione liberale e non forma il contenuto tecnico delle mansioni svolte nell'esercizio del rapporto di lavoro dipendente pubblico in via esclusiva, coperto dalla deroga ai principi regolamentari generali (abilitazione professionale anziché iscrizione all'albo), contenuta nella norma di cui all' 24 comma 3 D.lgs. 50/2016.

In questo senso, va interpretato il principio contenuto nel parere del Consiglio di Stato reso il 15 marzo 2011 sull'affare n. 678/2010, richiamata dall'iscritto nella richiesta di parere, che riguarda la vicenda di un avvocato dipendente di un ente pubblico, la cui tassa di iscrizione all'albo dovesse essere pagata dall'ente pubblico datore di lavoro, *“perché è esso a beneficiare in via esclusiva dell'attività forense dell'avvocato dipendente”*.

“L'iscrizione - (all'albo, ndr) afferma il Consiglio di Stato - è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta quando sussista il vincolo di esclusività, nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente. Ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull'amministrazione che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività”.

In conclusione, nel caso del professionista tecnico, dipendente pubblico in via esclusiva, il D.Lgs. 50/2016, come già il D.Lgs. 163/2006 e, ancora prima la Legge n. 109/1994 (cd. Legge Merloni), va considerata come norma speciale di stretta interpretazione, che deroga la normativa generale in materia di professioni riservate, quando ritiene sufficiente l'abilitazione professionale, prescrivendo una eccezione alla regola generale dell'iscrizione all'albo professionale, ma che vale soltanto per le attività indicate nella rubrica (progettazione e direzione dei lavori) dell'art. 24 D.Lgs. 50/2016, che formano oggetto del rapporto di lavoro dipendente in via esclusiva.

Al contrario, le altre attività professionali di matrice tecnica, diverse da quelle di progettazione e di direzione lavori e, quindi, sottratte al codice degli appalti pubblici, restano regolate dalle norme speciali, il cui presupposto è l'iscrizione all'albo. Quindi, nelle attività professionali riservate diverse da quelle enumerate nel codice degli appalti pubblici, quando è l'Amministrazione pubblica a trarne



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2019

diretto ed esclusivo vantaggio, sarà anche tenuta al pagamento della quota annuale, prevista dall'ordinamento professionale, per l'iscrizione del proprio dipendente, che svolge l'attività professionale, riservata dalle leggi speciali, in via esclusiva per la P.A.